



COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2021

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 27/10/2021

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2022

Sommario

Sommario	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
ART. 1 - Oggetto del regolamento.....	5
ART. 2 - Classificazione del Comune e suddivisione in zone.....	5
ART. 3 - Presupposti del canone	5
ART. 4 - Definizioni e disposizioni generali	6
ART. 5 - Soggetti passivi	7
ART. 6 - Le tariffe	7
ART. 7 - Modalità dichiarative	8
ART. 8 - Determinazione e versamento del canone	8
ART. 9 - Rimborsi e Compensazioni.....	9
ART. 10 - Accertamenti e riscossione coattiva	9
ART. 11 - Funzionario responsabile.....	9
ART. 12 - Contenzioso	9
ART. 13 - Trattamento dei dati personali	10
TITOLO II – PIANO IMPIANTI.....	11
ART. 14 - Oggetto del piano impianti	11
CAPO I – MEZZI PUBBLICITARI	11
ART. 15 - Definizioni.....	11
ART. 16 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.....	11
ART. 17 - Tipologie mezzi pubblicitari	11
ART. 18 - Divieti	14
ART. 19 - Mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato	14
ART. 20 - Rilascio dell'autorizzazione	14
ART. 21 - Rinnovo dell'autorizzazione	14
ART. 22 - Voltura dell'autorizzazione	15
ART. 23 - Decadenza o revoca dell'autorizzazione, rinuncia all'autorizzazione	15
ART. 24 - Rimozione dei mezzi pubblicitari.....	15
ART. 25 - Mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione	15
ART. 26 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	16
CAPO II – PUBBLICHE AFFISSIONI	17
ART. 27 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni	17
ART. 28 - Caratteristiche e tipologia degli impianti delle pubbliche affissioni	17
ART. 29 - Quantità degli impianti.....	18
ART. 30 - Determinazione ed attribuzione degli spazi per impianti destinati a privati per le affissioni dirette.	18
ART. 31 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni.....	19

ART. 32 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette	19
TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	19
ART. 33 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	19
ART. 34 - Criterio di applicazione della tassa e suddivisione del territorio in zone	19
ART. 35 - Domanda di concessione	19
ART. 36 - Procedimento di rilascio della concessione.....	20
ART. 37 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio	20
ART. 38 - Concessione e/o autorizzazione	20
ART. 39 - Obblighi del concessionario	21
ART. 40 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione	21
ART. 41 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	21
ART. 42 - Mestieri girovaghi e artisti di strada.....	21
ART. 43 - Attività di spettacolo viaggiante	21
ART. 44 - Occupazioni occasionali.....	22
ART. 45 - Occupazioni d’urgenza.....	22
ART. 46 - Esposizione di merci, fiori e piante ornamentali	22
ART. 47 - Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico	22
ART. 48 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	23
ART. 49 - Autorizzazione ai lavori.....	23
ART. 50 - Occupazioni con ponti, scale ecc.	23
ART. 51 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	23
ART. 52 - Occupazione con distributori automatici.....	23
ART. 53 - Occupazione con raccoglitori di indumenti usati.....	24
ART. 54 - Durata e rinnovo della concessione	24
ART. 55 - Decadenza della concessione	24
ART. 56 - Revoca e modifica delle concessioni	24
ART. 57 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.....	24
ART. 58 - Rinuncia all’occupazione	24
ART. 59 - Voltura della concessione di occupazione	25
TITOLO IV – IL CANONE.....	26
CAPO I – MESSAGGI PUBBLICITARI	26
ART. 60 - Modalità di applicazione del canone	26
ART. 61 - Determinazione della tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	26
ART. 62 - Dichiarazione.....	27
ART. 63 - Esenzioni dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	27
ART. 64 - Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	28
CAPO II – PUBBLICHE AFFISSIONI	29
ART. 65 - Determinazione delle tariffe del servizio delle pubbliche affissioni	29

ART. 66 - Esenzione del diritto	29
ART. 67 - Riduzione del diritto	29
ART. 68 - Maggiorazioni del diritto	29
CAPO III - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	30
ART. 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni	30
ART. 70 - Esenzioni dal canone per le occupazioni	30
ART. 71 - Riduzioni e maggiorazioni della tariffa.....	31
TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	32
ART. 72 - Sanzioni e penalità.....	32
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE	32
ART. 73 - Norme transitorie	32
ART. 74 - Impianti per pubbliche affissioni già installati - Disposizioni in adeguamento	33
ART. 75 - Norme finali	33
ART. 76 - Entrata in vigore.....	33

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune dei comuni e delle province.
- 2) Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
- 3) In presenza di regolamenti comunali che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto della presente normativa, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili.
- 4) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, a norma dell'articolo 2, comma 7, del Nuovo codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285.
- 5) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 6) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 7) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
- 8) Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ART. 2 - Classificazione del Comune e suddivisione in zone

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
- 2) Il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dall'elenco allegato al presente regolamento (Allegato A).

ART. 3 - Presupposti del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune. L'eventuale superficie eccedente quella del

mezzo pubblicitario sarà comunque soggetta al Canone, applicando la tariffa prevista per l'occupazione del suolo.

ART. 4 - Definizioni e disposizioni generali

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo);
 - b) per "occupazione", di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. a), si intende l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - c) per "concessione o autorizzazione" si intende l'atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - d) per "canone" si intende il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera c);
 - e) per "tariffa" si intende la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera d);
 - f) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari sia fissi che mobili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro; si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti;
- 2) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
- 3) Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
- 4) Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro urbano, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardino aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

- 5) Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 6) Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
- 7) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
- 8) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
- 9) A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
- 10) Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
- 11) Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 5 - Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3) Nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione il pagamento del canone viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
- 4) Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato, ove previsto, a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

ART. 6 - Le tariffe

- 1) Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, dalla zona, dagli spazi pubblici comunali in cui è ubicata e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
- 2) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando dei coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
- 4) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

ART. 7 - Modalità dichiarative

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. Per particolari fattispecie, in linea a quanto disposto dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, è comunque prevista la presentazione di apposita dichiarazione secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 8 - Determinazione e versamento del canone

- 1) Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria della concessione o dell'autorizzazione, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione provvederà inoltre all'inoltro della copia del provvedimento amministrativo all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
- 2) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
- 4) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
- 5) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto.
- 6) Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
- 7) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
- 8) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione/concessione.
- 9) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del titolo amministrativo. Per le somme dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno. Il canone può essere corrisposto in 2 (due) rate con scadenza 30 aprile, 30 ottobre, con la possibilità di versamento in unica rata alla prima scadenza. Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 48 del presente regolamento, il canone è da versarsi annualmente entro il termine e con le modalità previsti dall'articolo 1 comma 831 della Legge n. 160/2019.
- 10) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 11) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

- 12) Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni previste dal presente regolamento.
- 13) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 14) Il canone di cui al presente regolamento non è dovuto qualora l'ammontare dello stesso non superi l'importo di euro 5,00.

ART. 9 - Rimborsi e Compensazioni

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5,00 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) E' ammessa la compensazione tra diverse annualità o diverse componenti del canone. Il soggetto passivo è tenuto in tal caso, a presentare comunicazione al Comune o al concessionario, da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza in cui si intende effettuare la compensazione.
- 4) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 5) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
- 6) La voltura dell'autorizzazione o concessione non dà luogo a rimborso. Il maggior versamento effettuato dal cedente sarà considerato in detrazione di quanto dovuto dal subentrante in riferimento al periodo per cui risulta effettuato il pagamento.

ART. 10 - Accertamenti e riscossione coattiva

- 1) All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2) Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
- 3) Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero del canone non versato e all'applicazione dell'indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 4) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge.

ART. 11 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, il funzionario verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, ferme restando le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 12 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II – PIANO IMPIANTI

ART. 14 - Oggetto del piano impianti

- 1) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo finalizzato alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal presente regolamento e dei limiti imposti dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dagli articoli dal 47 al 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- 2) I mezzi di cui al comma precedente sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) mezzi pubblicitari;
 - b) pubbliche affissioni.

CAPO I – MEZZI PUBBLICITARI

ART. 15 - Definizioni

- 1) Sorgente luminosa: si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 2) Strade: le strade sono classificate e definite come previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- 3) Pertinenze delle strade: sono definite dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- 4) Aree di pertinenza delle attività: gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

ART. 16 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

- 1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- 2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 05/10/2015, n. 31 e dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
- 3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
- 4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

ART. 17 - Tipologie mezzi pubblicitari

- 1) **INSEGNE DI ESERCIZIO**
 - a) Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
 - b) Può essere monofacciale o bifacciale, non luminosa o luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
 - c) In base alla tipologia si distinguono:
 - I. insegne frontali (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie);
 - II. insegne a bandiera (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
 - III. insegne a bandiera su palo;

- IV. insegne su tende parasole;
 - V. targhe professionali;
 - VI. insegne realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- d) La proiezione a terra deve ricadere all'interno della proprietà privata.
- e) Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale;

2) TOTEM

- a) Si definiscono totem mezzi pubblicitari tridimensionali ancorati direttamente al terreno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
- b) Possono essere non luminosi o luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.

3) PREINSEGNE

- a) Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque in una fascia di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- b) Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

4) CARTELLI PUBBLICITARI

- a) Si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.

5) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI

- a) Si definiscono striscione, locandina e stendardo gli elementi bidimensionali realizzati in materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa. Tali elementi devono essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Possono essere illuminati per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Lo stendardo può essere realizzato come bandiera o installato su palo.
- b) Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi su suolo privato si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- c) Locandine e stendardi non possono essere posizionati sugli alberi, sui pali segnaletici e di illuminazione pubblica, sui cestini per la raccolta dei rifiuti e sulle pensiline del trasporto urbano.
- d) La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione o dell'iniziativa.
- e) Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo.

6) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

- a) Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

- b) I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

7) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

- a) Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- b) L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, è soggetta al parere della Giunta Comunale.

8) IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

- a) Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse.
- b) Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.

9) BACHECHE

- a) Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività di pubblici esercizi e strutture ricettive (menù, tariffe, prezzi, ecc.).
- b) Le bacheche possono essere installate esclusivamente su suolo privato e in prossimità dell'attività e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive, ricreative o sociali.

10) VETROFANIE

- a) Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici attinenti all'attività esercitata.

11) VETROGRAFIE

- a) Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici attinenti all'attività esercitata.

12) CARTELLI TEMPORANEI DI CANTIERE

- a) Si definisce cartello temporaneo di cantiere quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno o posizionato in facciata-ponteggio, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere nel quale viene installato.
- b) L'esposizione complessiva dei vari cartelli all'interno del singolo cantiere deve essere effettuata nel modo più ordinato possibile con particolare riguardo al decoro urbano.

13) PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

- a) La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- b) Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale.

14) PUBBLICITÀ FONICA

- a) La pubblicità fonica è disciplinata dall'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- b) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti acustici fissati per legge.

15) PUBBLICITÀ NELLE VETRINE

- a) Per pubblicità nelle vetrine si intende la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso tabelloni, supporti di qualsiasi natura o monitor posti all'interno delle vetrine delle attività.

16) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

- a) Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- b) Può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- c) Ogni impianto di pubblicità o propaganda dovrà essere sottoposto al parere della Giunta comunale.

ART. 18 - Divieti

- 1) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

ART. 19 - Mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

1) POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

2) DIMENSIONE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

ART. 20 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1) Per l'installazione di un mezzo pubblicitario o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal sito istituzionale.
- 2) Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
- 3) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 4) L'ufficio competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati all'ufficio competente nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta; qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
- 5) L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio, o dalla data di rilascio in caso di trasmissione telematica da parte dell'ufficio competente.
- 6) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.

ART. 21 - Rinnovo dell'autorizzazione

- 1) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando domanda, prima della scadenza, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

ART. 22 - Voltura dell'autorizzazione

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato a presentare, entro 30 giorni dal trasferimento, domanda di voltura dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate dal sito istituzionale. Ove il subentrante non provveda, l'autorizzazione decade.
- 2) Nei casi di variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una semplice comunicazione.

ART. 23 - Decadenza o revoca dell'autorizzazione, rinuncia all'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di rilascio;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 90 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione telematica dell'autorizzazione;
 - e) il mezzo pubblicitario venga rimosso o modificato in assenza di preventiva autorizzazione, anche in relazione alla sola struttura di supporto;
 - f) in caso di cessazione dell'attività da parte della ditta intestataria del mezzo pubblicitario;
- 2) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
- 3) La rinuncia all'autorizzazione deve essere comunicata, secondo le modalità indicate dal sito istituzionale, entro 30 giorni dalla data di rimozione dei mezzi pubblicitari.
- 4) Il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso dei canoni versati.

ART. 24 - Rimozione dei mezzi pubblicitari

- 1) In caso di cessazione della pubblicità, di decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione il titolare dovrà rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data indicata nel provvedimento di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino dello stato dei luoghi.
- 2) Ove l'interessato non provveda alla rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 71.
- 3) Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione; della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

ART. 25 - Mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione

- 1) Non è richiesta autorizzazione per:
 - a) mezzi pubblicitari di superficie complessiva inferiore a 300 centimetri quadrati;
 - b) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; h

- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte in ottemperanza di obblighi di legge;
 - J) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) Non è prevista autorizzazione ma semplice comunicazione nei seguenti casi:
- a) vetrofanie e vetrografie;
 - b) iscrizioni sui veicoli di cui all'articolo 17.13;
 - c) pubblicità nelle vetrine;
 - d) variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario.

ART. 26 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

CAPO II – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

- 1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
- 2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal sito istituzionale.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario metterà a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro cinque giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

ART. 28 - Caratteristiche e tipologia degli impianti delle pubbliche affissioni

- 1) Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
- 2) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - a) TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - tabelle verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200
 - tabelle orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140
 - b) TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.
La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:
 - tabelle verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200
 - tabelle orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140
 - c) IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS), impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale che possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.
La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.
Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

ART. 29 - Quantità degli impianti

- 1) La superficie complessiva minima degli impianti è stabilita nella misura di mq 12 ogni 1.000 abitanti (attualmente la popolazione al 1° gennaio 2021 è pari a n. 16.534 abitanti, per una superficie complessiva degli impianti pari a mq. 192,00); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE:
Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui al comma 1 del presente articolo;
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA
Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui al comma 1 del presente articolo;
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI
Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui al comma 1 del presente articolo;
 - IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
In eccedenza alla superficie complessiva di cui al comma 1 viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 30 - Determinazione ed attribuzione degli spazi per impianti destinati a privati per le affissioni dirette.

- 1) La superficie massima destinata agli impianti destinati a privati per le affissioni dirette su tutto il territorio comunale è fissata in mq. 38,00.
- 2) In relazione all'andamento demografico del Comune la Giunta Comunale potrà modificare la superficie di cui al comma precedente.
- 3) Gli impianti posizionabili, aventi le caratteristiche tecniche stabilite dal presente regolamento possono essere solo tabelle monofacciali collocate su muri o in aderenza a muri o tabelle bifacciali (stendardi) delle dimensioni massime di cm. 140x200, se verticali, o di cm. 200x140, se orizzontali.
- 4) Il posizionamento degli impianti dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione come previsto dal presente regolamento.
- 5) L'autorizzazione ha la durata massima di cinque anni ed alla sua scadenza gli impianti realizzati passano automaticamente in proprietà al Comune senza corresponsione di rimborsi o ristori di qualsiasi genere a favore del concessionario.
- 6) La realizzazione, il posizionamento e la manutenzione degli impianti per tutta la durata dell'autorizzazione è a cura ed a completo carico del singolo concessionario che è tenuto a corrispondere anche la corrispondente imposta di pubblicità.
- 7) Ogni richiedente potrà ottenere al massimo la concessione di due impianti purché siano collocati in zone diverse del territorio comunale e, comunque, non potranno in nessun caso essere contigui tra loro.
- 8) Le domande di assegnazione degli spazi saranno soddisfatte in ordine di presentazione.
- 9) In caso di più domande contemporanee che non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste, si dovrà garantire ad ogni richiedente la concessione di almeno uno spazio monofacciale 140x200 ed assegnare quelli rimanenti mediante sorteggio; se anche questo non fosse possibile, si procederà all'assegnazione di tutti gli spazi disponibili mediante sorteggio.
- 10) Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica dal Segretario comunale o suo delegato alla presenza di due testimoni preavvisando dell'operazione tutti gli interessati.
- 11) In ogni caso sono fatte salve le disposizioni del Regolamento edilizio comunale che regolamentano l'esposizione ed il posizionamento di impianti pubblicitari.

ART. 31 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

- 1) La Giunta Comunale, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
- 2) L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.
- 3) La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

ART. 32 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

- 1) Verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 20% della superficie di cui all'art. 29 del presente Regolamento. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate nel presente Regolamento.

TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 33 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

- 1) Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
 - e) ponteggi, steccati e simili
 - f) cartelli pubblicitari e simili
 - g) aree per spettacoli viaggianti
 - h) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
 - i) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
- J) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. della L. n. 160/2019.

ART. 34 - Criterio di applicazione della tassa e suddivisione del territorio in zone

- 1) Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si applica il canone qualora le occupazioni in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 2) Il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dall'allegato "A" al presente regolamento.
- 3) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 35 - Domanda di concessione

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal sito istituzionale.

- 2) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 36 - Procedimento di rilascio della concessione

- 1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere alla Polizia Locale, che dovrà esprimersi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale, il parere è contenuto nella concessione stessa o nel diniego.
- 2) Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
- 3) L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione. Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato versamento nel termine indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.
- 4) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione, al protocollo generale del Comune di Gussago dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento dell'eventuale cauzione.
- 5) Il responsabile del servizio competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'articolo 35, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:
 - a) 30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
 - b) 15 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 37 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

- 1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio di titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. Al titolo abilitativo edilizio, se previsto, è allegata la concessione per l'occupazione di spazi pubblici.
- 2) L'Ufficio Edilizia Privata comunica all'Ufficio Tributi o al Concessionario le concessioni permanenti di spazi pubblici, al fine della riscossione dei canoni annui.

ART. 38 - Concessione e/o autorizzazione

- 1) Nell'atto di concessione sono indicati:
 - il destinatario o i destinatari utilizzatori del suolo o spazio pubblico;
 - la durata dell'occupazione;
 - l'uso cui è destinata l'occupazione;
 - la misura esatta dello spazio concesso;
 - la misura dell'eventuale deposito cauzionale;
 - la misura del canone di occupazione;
 - le modalità e i termini di pagamento del canone;
 - l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
 - le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
- 2) Il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari, per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro.

ART. 39 - Obblighi del concessionario

- 1) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di Polizia Locale e del personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 40 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione

- 1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 2) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 3) Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
- 4) La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 41 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

- 1) La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
- 2) Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

ART. 42 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto la concessione di occupazione.

ART. 43 - Attività di spettacolo viaggiante

- 1) Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
- 2) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo è disciplinate dalla normativa vigente in materia.
- 3) L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste da disposizioni regolamentari e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

ART. 44 - Occupazioni occasionali

- 1) Si intendono occasionali le seguenti occupazioni:
- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per la promozione di manifestazioni ed iniziative politiche;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni da parte di attività di cessione solidaristica esercitate su suolo pubblico, ai sensi del Regolamento comunale in materia;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- 2) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

ART. 45 - Occupazioni d'urgenza

- 1) Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2) L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.

ART. 46 - Esposizione di merci, fiori e piante ornamentali

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, su suolo pubblico o gravato da altro diritto pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

ART. 47 - Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico

- 1) Per le occupazioni temporanee o permanenti del soprassuolo e del sottosuolo diversi da quelli per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato, in base all'effettiva occupazione, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come indicato sulla concessione comunale da richiedersi obbligatoriamente.

- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.
- 4) Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi si applica la tariffa ridotta deliberata dalla Giunta Comunale;
- 5) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, serbatoi, accessori ecc.

ART. 48 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria prevista dal comma 831 dell'articolo 1 Legge n. 160/2019, sulla base alla classe demografica dell'Ente alla data del 31/12/2020.
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 49 - Autorizzazione ai lavori

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio della concessione all'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 50 - Occupazioni con ponti, scale ecc.

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
- 2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, la concessione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ART. 51 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

- 1) La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio.
- 2) I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e secondo le tariffe stabilite dalla Giunta.

ART. 52 - Occupazione con distributori automatici

- 1) Non sono soggetti al canone i distributori di prodotti commercializzati da farmacie e parafarmacie posti in aderenza agli edifici purché abbiano una sporgenza massima dal muro di 30 centimetri e una larghezza massima di un metro. Nel caso di occupazione superiore alle predette misure, il canone è dovuto in riferimento alla superficie dell'intera occupazione.
- 2) I distributori automatici diversi da quelli di cui al comma 1) sono soggetti al canone in base alla superficie di occupazione.

ART. 53 - Occupazione con raccoglitori di indumenti usati

- 1) Non sono soggetti al canone le occupazioni effettuate con raccoglitori di indumenti usati ed accessori, installati da soggetti che agiscono per scopi sociali e umanitari.

ART. 54 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio.
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 7 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 55 - Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

ART. 56 - Revoca e modifica delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato la concessione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31-33-34-37 del DPR 380/2001, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca della concessione per la occupazione.
- 4) Per la modifica della concessione si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ART. 57 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

ART. 58 - Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone versato. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. Nel caso di occupazione permanente il diritto al rimborso decorre dall'anno solare successivo alla cessazione.
- 3) Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che

si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione, al fine di ristorare l'ente degli oneri d'istruttoria.

- 4) Nel caso previsto dal comma 2 è dovuta l'indennità di cui al comma 3 ed il rimborso è effettuato al netto di tale somma.

ART. 59 - Voltura della concessione di occupazione

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione al quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato a presentare, entro 30 giorni dal trasferimento, domanda di voltura della concessione, secondo le modalità indicate dal sito istituzionale. Ove il subentrante non provveda, la concessione decade.
- 2) Nei casi di variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una semplice comunicazione.

TITOLO IV – IL CANONE

CAPO I – MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 60 - Modalità di applicazione del canone

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti.
- 2) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; le singole facce vanno considerate singolarmente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 3) La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5) Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
- 6) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
- 7) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
- 8) Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.
- 9) I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
- 10) Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

ART. 61 - Determinazione della tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera deliberate dalla Giunta Comunale.
- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

ART. 62 - Dichiarazione

- 1) Nei casi in cui non è previsto il rilascio di autorizzazione e salvo i casi previsti dal presente regolamento, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione.
- 2) La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere presentata, anche in forma cumulativa, prima di iniziare la pubblicità, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- 4) In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 5) In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 6) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
- 7) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
- 8) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
- 9) Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- 10) Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- 11) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

ART. 63 - Esenzioni dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio;

- b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- d) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- k) i mezzi pubblicitari posti all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- m) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- n) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- o) i messaggi pubblicitari che sponsorizzano l'attività di soggetti che si sono impegnati formalmente nei confronti dell'Amministrazione Comunale, limitatamente per tale periodo, per interventi di manutenzione delle rotonde a proprie spese. L'esonero è applicabile ai mezzi pubblicitari posizionati sulla rotonda o negli spazi accessori della medesima. L'esonero di cui trattasi non si applica ove la superficie dei messaggi autorizzati sulla singola rotonda dal medesimo soggetto superi i 3 mq.

ART. 64 - Riduzioni e esenzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 80%:
 - a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

- 2) Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è esonerato per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e sempreché non avvenga nell'ambito dello svolgimento di fatto di un'attività commerciale.

CAPO II – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 65 - Determinazione delle tariffe del servizio delle pubbliche affissioni

- 1) il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2) L'approvazione delle tariffe del servizio è di competenza della Giunta comunale e deve essere deliberata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 8; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste nel presente Regolamento.

ART. 66 - Esenzione del diritto

- 1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) I manifesti esposti direttamente da associazioni, partiti o enti che hanno in assegnazione bacheche espositive dislocate sul territorio comunale, riguardanti attività o iniziative delle associazioni, dei partiti o degli enti medesimi.

ART. 67 - Riduzione del diritto

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 66;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 68 - Maggiorazioni del diritto

- 1) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio con apposita previsione nel capitolato del servizio stesso.

CAPO III - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

- 1) La tariffa del canone per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata.
- 2) Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
- 3) L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
- 4) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 5) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, salvo il caso di cui articolo 48, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq o km lineare superiore.
- 6) I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione, salvo l'esenzione nel caso la posa sia richiesta dal Comune.

ART. 70 - Esenzioni dal canone per le occupazioni

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - b) balconi e simili sporgenze di carattere stabile;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi e le aste delle bandiere; tali occupazioni sono invece tassate nel caso contengano indicazioni di pubblicità e non sia prevista l'esenzione dal canone nella convenzione con il Comune;
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - j) gli accessi carrai;
 - k) le tende, i balconi, le verande, bow windows e simili infissi similari;
- l) le occupazioni con ponteggi installati a seguito di ordinanza del Comune per il solo periodo necessario per assolvere gli obblighi imposti dall'ordinanza stessa;

- m) il Consiglio Comunale può stabilire l'inapplicabilità totale o parziale del canone, per tutto il territorio comunale o limitatamente alle zone interessate, nel caso di emergenze sanitarie, calamità naturali o eccezionali eventi atmosferici che abbiano causato danni ingenti agli immobili pubblici e/o privati";
 - n) le infrastrutture relative le stazioni pubbliche di ricarica di veicoli elettrici;
 - o) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
 - p) le occupazioni effettuate comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e sempreché non avvengano nell'ambito dello svolgimento di fatto di un'attività commerciale.
 - q) le occupazioni a carattere temporaneo effettuate dalle attività di cui all'articolo 5 della Legge n. 287/1991 e finalizzate a garantire il distanziamento sociale quale misura di contenimento della diffusione del Covid-19, per il periodo dal 01/04/2022 al 30/09/2022.
- 2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) le occupazioni con ponteggi e steccati per lavori pubblici su immobili di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
 - g) sono esonerati dall'obbligo al pagamento del canone in oggetto coloro i quali promuovono manifestazioni e raccolta firme e iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i mq. 10;
 - h) sono esenti le occupazioni temporanee per spettacoli, manifestazioni e altre iniziative patrocinate dal Comune, specificamente esonerate con determinazione dirigenziale, sentito l'assessore competente. L'importo del canone esentato viene inserito nell'elenco beneficiari dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 118/2000;

ART. 71 - Riduzioni e maggiorazioni della tariffa

- 1) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate secondo le seguenti modalità:
 - Per i primi 200 mq. eccedenti, del 5 per cento;
 - Per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., dell'8 per cento;
 - Per le superfici eccedenti i 1500 mq., del 10 per cento;
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
- 3) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 2 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 2 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- 4) la riduzione del canone dell'80% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, sia effettuata per fini non economici. La medesima riduzione si applica per le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, effettuate al di fuori di manifestazioni.
- 5) la riduzione del 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vengono direttamente il loro prodotto;

TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 72 - Sanzioni e penalità

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. A tale fine vengono considerate permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e l'indennità di cui al precedente periodo viene applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato redatto il verbale di accertamento da parte del competente pubblico ufficiale, ovvero, in caso sia comprovata diversa decorrenza, dalla data dell'effettiva occupazione.
2. L'ente o il concessionario procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. In caso di omessa, o infedele dichiarazione; in caso di omesso, tardivo, parziale versamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma 1, né superiore al doppio del canone medesimo. In caso di contestuale omessa o infedele dichiarazione e omesso o parziale versamento, la sanzione applicata sulle violazioni inerenti la dichiarazione assorbe anche quella applicabile per l'omesso o parziale versamento. La sanzione di cui al precedente periodo non è applicabile in caso di versamento effettuato entro dieci giorni dalla scadenza.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
6. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con apposita ordinanza, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 73 - Norme transitorie

- 1) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.
- 2) Per l'anno 2021, in considerazione della tempistica di approvazione del presente regolamento il versamento del canone unico deve essere eseguito entro il:
 - 30 giugno: 1^ rata o un'unica soluzione;
 - 31 ottobre: 2^ rata.

ART. 74 - Impianti per pubbliche affissioni già installati - Disposizioni in adeguamento

- 1) Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 75 - Norme finali

- 1) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 2) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ai periodi d'imposta fino al 2020 compreso.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 76 - Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.